



COMUNICATO N. 203/DIV – 9 APRILE 2024

203/626

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 5, 6, 7 e 8 APRILE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 5, 6, 7 e 8 Aprile 2024

16^ Giornata ritorno

GIRONE A

ATALANTA U23	PRO PATRIA	4-1
FIORENZUOLA	ALESSANDRIA	2-0
L.R. VICENZA	NOVARA	2-1
LEGNAGO SALUS	PRO SESTO	2-2
LUMEZZANE	PADOVA	1-1
PERGOLETTESE	ARZIGNANO V.	1-1
PRO VERCELLI	ALBINOLEFFE	3-1
RENATE	MANTOVA	2-0
TRENTO	GIANA ERMINIO	0-0
TRIESTINA	VIRTUS VERONA	0-1

GIRONE B

JUVENTUS NEXT GEN	CESENA	1-2
LUCCHESE	AREZZO	1-1
PERUGIA	OLBIA	3-0
PESCARA	VIRTUS ENTELLA	0-0
PONTEREDERA	ANCONA	2-0
RECANATESE	CARRARESE	4-1
RIMINI	VIS PESARO	1-0
SESTRI LEVANTE	PINETO	0-2
SPAL	GUBBIO	3-0
TORRES	FERMANA	1-2

GIRONE C

ACR MESSINA	MONTEROSI TUSCIA	2-1
BENEVENTO	JUVE STABIA	0-0
CROTONE	BRINDISI	1-2
FOGGIA	CASERTANA	0-2
GIUGLIANO	MONOPOLI	0-1
PICERNO	AUDACE CERIGNOLA	2-1
SORRENTO	LATINA	3-1
TARANTO	POTENZA	2-0
TURRIS	AVELLINO	0-4
VIRTUS FRANCAVILLA	CATANIA	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute dell'8 e 9 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 5, 6, 7 e 8 APRILE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AVELLINO, CATANIA, JUVE STABIA, FOGGIA, LUCCHESI, L.R. VICENZA, PESCARA, PICERNO, RIMINI, VIS PESARO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.500,00

AVELLINO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l'Arbitro a sospendere la gara per circa 40 secondi;
2. nell'aver lanciato, all'8° e 9° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l'Arbitro a sospendere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
3. nell'aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un fumogeno determinando una breve sospensione della gara per un minuto da parte dell'Arbitro;
4. nell'aver divelto quattordici seggiolini posti all'interno dello stesso Settore;
5. nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;

B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo, di cinque minuti a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo.

Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A), misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A) n. 1), 2) e 3), rilevato che le condotte sub A) n. 1), 2) e 3) hanno determinato l'interruzione temporanea della gara, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex

203/627

art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

FOGGIA

A) per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Sud Locali, al 4° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 92° minuto della gara, dal Settore Nord, sul terreno di gioco, una bottiglietta d'acqua semi vuota all'indirizzo del portiere della Squadra avversaria, senza colpirlo;

2. al termine della gara, mentre l'Arbitro e i suoi assistenti rientravano nel tunnel che conduce agli spogliatoi, dal Settore Tribuna Ovest, al loro indirizzo una bottiglietta d'acqua semipiena che non colpiva al volto l'Arbitro per pochi centimetri.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, la gravità delle condotte sub A) e sub B), n. 2, e considerati i modelli organizzativi adottati (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. proc. fed., r. c.c.).

JUVE STABIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, prima dell'inizio della gara, mentre le squadre entravano in campo, un fumogeno nel recinto di gioco e uno sul terreno di gioco, causando la bruciatura del manto erboso;

2. danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato;

B) per avere i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, al 1° al 21° minuto della gara, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella seconda occasione per due volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3 e 26 valutate le modalità complessive dei fatti, la gravità della condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 3.000,00

CATANIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per

203/628

l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, dal 40° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, due bottigliette d'acqua di cui una vuota e una semipiena, un occhiale da sole, tre pezzi di seggiolini divelti e cinque fumogeni sul terreno di gioco (eccetto uno dei tre pezzi di seggiolino lanciato nel recinto di gioco) causando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell'Arbitro in due occasioni (al 42° minuto del secondo tempo e al 43° minuto del secondo tempo) per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;

2. nell'aver danneggiato sei seggiolini nel Settore loro riservato;

B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato:

1. al 4° minuto del secondo tempo, per tre volte un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

2. dopo il 45° minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta sub A) n.1, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.800,00

TURRIS

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 59° minuto della gara, una bottiglietta d'acqua semivuota, sul terreno di gioco all'indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza colpire alcuno;

B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo, di cinque minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00

ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Sud:

1. intonato, al 45° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra, ripetuto per cinque volte che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;

2. intonato, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco vari cori, ciascuno ripetuto molteplici volte, nei confronti di tifosi di un'ulteriore

squadra avversaria che direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO

A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 25° minuto del secondo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, in entrambi i casi ripetuti per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, due striscioni non autorizzati (dalle dimensioni di circa 8x2 metri) contenenti entrambi una frase provocatoria e offensiva nei confronti dei tifosi di un'altra Squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).

AMMENDA € 1.000,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:

1. lanciato, al termine della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. esploso, al termine della gara, un petardo di elevata potenza nel proprio Settore, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, nel pre-gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 250,00

MONOPOLI per avere i propri sostenitori divelto tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere i suoi sostenitori (50%) presenti nella Gradinata Settore B-C, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 34° minuto del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, per due volte in entrambe le occasioni.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

ALOISI TOMMASO (AVELLINO)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti dei tesserati avversari in quanto durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, spintonava alcuni avversari pronunciando nei loro confronti frasi irriguardose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

DI MAIO GIUSEPPE (JUVE STABIA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto lo spintonava.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 APRILE 2024

PASCIUTI IACOPO (CARRARESE)

per avere, all'82° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto, in quanto non adempiva alla richiesta formulata da un componente della Procura Federale di identificare il tesserato della propria squadra che si era reso autore di una condotta non corretta nei confronti di un tesserato della squadra avversaria e di un collaboratore della Procura Federale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

DI RENZO PIERO

(PINETO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CARBONE RICCARDO

(JUVE STABIA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto lo spintonava.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale, r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUDINI MIRKO

(FOGGIA)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro sbracciando e urlando, per protestare nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MODICA GIACOMO

(ACR MESSINA)

FACCIOLI ANDREA

(LEGNAGO SALUS)

AMMONIZIONE (II INFR)

VILLA ALBERTO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MUSSA GIOVANNI

(PERGOLETTESE)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FIORE FABIO

(TRIESTINA)

per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti e pronunciando una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MARINACCIO RAFFAELE (BENEVENTO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto lo spintonava.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MENGA MICHELE (VIS PESARO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCHETTI STEFANO (ALBINOLEFFE)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2 in quanto sbatteva il pallone nelle vicinanze dello stesso pronunciando una frase irrispettosa al suo indirizzo, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutata la gravità delle modalità di estrinsecazione della condotta tenuta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TASCONE SIMONE (FOGGIA)

per avere, al 4° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D' AUSILIO GUADAGNO MICHELE (AVELLINO)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, si spingeva reciprocamente con ESEMPIO STEFANO e tentava di colpirla, reciprocamente, con pugni e manate senza riuscirci in quanto entrambi trattenuti dai compagni delle rispettive squadre.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale).

MATOSEVIC KRISTJAN (TRIESTINA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si avvicinava allo stesso pronunciando una frase irrispettosa al suo indirizzo per contestarne l'operato e, mentre un tesserato della sua squadra tentava di allontanarlo, reiterava le proteste nei confronti del direttore di gara.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.

ESEMPIO STEFANO (TURRIS)

per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, si spingeva reciprocamente con D'AUSILIO MICHELE e tentava di colpirla, reciprocamente, con pugni e manate senza riuscirci in quanto entrambi trattenuti dai compagni delle rispettive squadre.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PAOLUCCI LORENZO (ANCONA)
TERASCHI MARCO (PINETO)
MAESTRELLI ALESSIO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELLA LATTA SIMONE (CARRARESE)

per avere, all'82° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di tesserato avversario e di un componente della Procura Federale in quanto, mentre si trovava nella zona antistante gli spogliatoi nella parte retrostante le due panchine, proferiva frasi offensive nei suoi confronti; invitato dal Collaboratore della Procura Federale a cessare tale comportamento, proferiva anche nei suoi confronti una frase irrispettosa.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GATTO EMANUELE (ANCONA)
POTOP SIMONE (FIORENZUOLA)
MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
GALLO ANDREA (PICERNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAMIAN FILIPPO	(CASERTANA)
MATESE MATTIA	(CASERTANA)
ODJER MOSES	(FOGGIA)
D ORAZIO LUDOVICO	(LATINA)
DE MARIA VINCENT	(LUCCHESI)
FREDIANI MARCO	(MONTEROSI TUSCIA)
PALOMBA LUIGI	(OLBIA)
MILANI LORENZO	(PESCARA)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
MAURIZII EMANUELE	(PRO SESTO)
MAGGIO MATTEO	(PRO VERCELLI)
MONTEVAGO DANIELE	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)

VANO MICHELE	(MONTEROSI TUSCIA)
--------------	--------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

FUSI PIETRO	(PADOVA)
SANTORO SALVATORE	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

FRANCO DOMENICO	(ACR MESSINA)
GUCCI NICCOLO	(AREZZO)
TRIBUZZI ALESSIO	(CROTONE)
GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(GIUGLIANO)
COSTA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
TIRITIELLO ANDREA	(LUCCHESI)
PISANO EROS	(LUMEZZANE)
LORENZINI FILIPPO	(NOVARA)
CALVANO SIMONE	(TARANTO)
ENRICI PATRICK	(TARANTO)
ARTISTICO GABRIELE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FOGLIA FABIO	(AREZZO)
BOFFELLI ANDREA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BIANCO RAFFAELE	(AUDACE CERIGNOLA)
GORI GABRIELE	(AVELLINO)
NARDI FILIPPO	(BENEVENTO)
CALAPAI LUCA	(CASERTANA)
NIANG OUSMANE	(FERMANA)

MOSTI NICOLA	(JUVE STABIA)
CANGIANIELLO SIMONE	(LUCCHESI)
MURONI MATTIA	(MANTOVA)
POGGESI ANDREA	(PRO SESTO)
GORELLI MATTEO	(RIMINI)
CIOFANI MATTEO	(TRIESTINA)
MANIERO RICCARDO	(TURRIS)

AMMONIZIONE (XV INFR)

ILLANES MINUCCI JULIAN	(CARRARESE)
------------------------	-------------

AMMONIZIONE (XII INFR)

CELIENTO DANIELE	(CASERTANA)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MANETTA MARCO	(ACR MESSINA)
DI MUNNO ALESSANDRO	(NOVARA)
CANDIANO MAIKO	(SESTRI LEVANTE)
GIORICO DANIELE	(TORRES)
MAZZOLO FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FUMAGALLI ERMANNO	(ACR MESSINA)
BORDO LORENZO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CIANCI PIETRO	(CATANIA)
ZANELLATO NICCOLO	(CROTONE)
LEONE GIUSEPPE	(JUVE STABIA)
CORTINOVIS FABIO	(LATINA)
BENASSAI FRANCESCO	(LUCCHESI)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
BERMAN TAMIR	(MONOPOLI)
BIANCU ROBERTO	(OLBIA)
PICCININI STEFANO	(PERGOLETTESE)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
SCHIATTARELLA PASQUALE	(POTENZA)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
CORREIA OMAR	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BORGHINI DIEGO	(ALBINOLEFFE)
PATTARELLO EMILIANO	(AREZZO)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
D ANDREA FILIPPO	(AUDACE CERIGNOLA)

ARMELLINO MARCO	(AVELLINO)
COPPOLARO MAURO	(CARRARESE)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
ADAMO EMANUELE PIO	(CESENA)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
UDOH KING	(GUBBIO)
BELLICH MARCO	(JUVE STABIA)
PELAGATTI CARLO	(LEGNAGO SALUS)
SABBIONE ALESSIO	(LUCCHESE)
MBENDE EMMANUEL	(MONTEROSI TUSCIA)
SANNIPOLI DANIEL	(PINETO)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
MUSTACCHIO MATTIA	(PRO VERCELLI)
PARODI LUCA	(VIRTUS ENTELLA)
DUTU EDUARD	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ZAGNONI DAVIDE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RISALITI GIACOMO	(AREZZO)
PALMIERI RICCARDO	(CARRARESE)
HRAIECH SABER	(CESENA)
SILVESTRI LUIGI	(CESENA)
DESSENA DANIELE	(OLBIA)
CADILI ANDREA	(PICERNO)
NOVELLA MATTIA	(PICERNO)
MARAFINI ANDREA	(PINETO)
CALVANI GABRIELE	(PONTEDERA)
ARMINI NICOLO	(POTENZA)
VOLPE GIOVANNI	(POTENZA)
ZECCA GIACOMO	(TORRES)
SCACCABAROZZI JACOPO	(TURRIS)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAPELLINI RICCARDO	(BENEVENTO)
DI GENNARO MATTEO	(CARRARESE)
LEO DANIEL COSIMO O	(CROTONE)
MESSAGGI CLAUDIO	(GIANA ERMINIO)
SEKULOV NIKOLA	(JUVENTUS NEXT GEN)
MUTEBA VINCENZO VENTUR	(LEGNAGO SALUS)
ASTROLOGO ANDREA	(LUCCHESE)
ANGILERI ANTONY	(MONOPOLI)
ANGELLA GABRIELE	(PERUGIA)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL	(PERUGIA)
DAGASSO MATTEO	(PESCARA)
CIKO SEVO	(PICERNO)
NJAMBE MOUSSADJA	(PINETO)
PERRETTA GABRIELE	(PONTEDERA)
D ALESSIO LEONARDO	(PRO SESTO)

MELCHIORRI FEDERICO
PIETRANGELI NICOLA
UBALDI LEONARDO
RAVASIO MARIO
NADOR FOLLY STEVEN
LIPANI IACOPO
GASBARRO ANDREA

(RECANATESE)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(SPAL)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GUSU MIHAI VASILICA
DI CARMINE SAMUEL
SECK ASSANE
BALLABIO MARCO
ROUHI JONAS JAKOB
DELLE MONACHE MARCO
DEBENEDETTI ALESSANDRO
ARIOLI ALESSANDRO
BARLOCCO LUCA
EUSEPI UMBERTO
KHAILOTI OMAR
NGAMBA THADEE ALVARO
ANDREOLI LORENZO
BURGIO RICCARDO FRANCE
CONTALDO FRANCESCO
AHMETAJ MATTEO
TERRANI GIOVANNI
MOLINA JUAN IGNACIO

(ALBINOLEFFE)
(CATANIA)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(TRENTO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

COMI PIETRO
LLANO MASSA MANUEL TADEO
MARTORELLI CARLO
BORGHETTO NICOLA
OMBRA FRANCESCO
PAUDICE LUCA
ANDREIS SIMONE
VAUGHN CLAUDIO ALEXAND
FAGGI FILIPPO
BRANDUANI PAOLO
OBI JOEL CHUKWUMA

(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(FERMANA)
(RENATE)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



203/638

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 9 Aprile 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani